

COSTITUZIONI DEL TERZ'ORDINE DEI MINIMI

Approvate dalla Congregazione per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica il 16 maggio 1990

Capitolo primo

IDENTITÀ MINIMA

(Natura - fine - carisma - spiritualità - mezzi)

1. Il Terz'Ordine dei Minimi (TOM) è un'associazione ecclesiale pubblica, fondata da S. Francesco di Paola, con propria finalità spirituale, ascetica e apostolica, e con norme di vita proprie.

I suoi membri si impegnano a tendere alla perfezione cristiana (della carità) vivendo il Vangelo, nel proprio stato di vita, secondo lo stile semplice, umile e penitente del Fondatore, osservando la S. Regola, aggiornata nelle Costituzioni e Direttorio, e animando il mondo con l'apostolato della carità operosa.

2. Il Terz'Ordine, quale ramo secolare dell'Ordine dei Minimi, ne partecipa il carisma penitenziale e, a garanzia di questo, ne riconosce l'alta direzione e si avvale della sua assistenza spirituale.

3. La spiritualità del Terz'Ordine attinge a quella del Primo e del Secondo Ordine, con l'obiettivo di esprimere, nella vita dei suoi membri:

a) il primato di Dio, mediante un maggiore impegno di preghiera e di penitenza, che indichi al mondo la via della conversione e della liberazione dal peccato; la precedenza dello spirituale sul temporale; la preferenza a uno stile di vita evangelicamente semplice, sobrio e austero;

b) l'umiltà della mente, del cuore e della vita;

c) la carità verso i fratelli con impegno operoso.

4. I mezzi con i quali il Terz'Ordine si propone di raggiungere il suo fine sono quelli indicati dal Vangelo, dal S. Fondatore" nella Regola, dalle Costituzioni e Direttorio.

Capitolo secondo

AMMISSIONE E FORMAZIONE

1. AMMISSIONE

5. Possono essere ammessi al Terz'Ordine:

a) coloro che desiderano vivere con maggiore impegno H'Vangelo, nel proprio stato di vita, seguendo la spiritualità di S. Francesco di Paola e che abbiano compiuto il 18° anno di età;

b) (ordinariamente) coloro che non appartengono già ad altro terz'Ordine né, con professione o promessa formale, ad altra associazione ecclesiale pubblica o privata.

6. La loro ammissione all'anno di prova e alla professione o promessa formale, previa domanda scritta,

spetta al Consiglio della locale Fraternità, previo assenso del P. Assistente, che può procrastinarla o impedirla.

7. E' invalida l'ammissione al TOM di coloro che:

a) hanno abbandonato pubblicamente la fede;

b) si sono allontanati dalla comunione ecclesiale;

c) sono irretiti da scomunica inflitta o dichiarata (CIC, can. 3).

8. Se, dopo l'ammissione o professione, un terziario viene a trovarsi in una delle situazioni suddette, premessa l'ammonizione da parte del Presidente, d'intesa con il P. Assistente e con il consenso del Consiglio della Fraternità, siano avvisati il Presidente e l'Assistente Provinciali, i quali provvederanno alla dimissione del terziario. Questi potrà ricorrere al Superiore Maggiore dell'Ordine.

9. L'indole secolare caratterizza la spiritualità e la vita apostolica dei membri del Terz'Ordine. Tuttavia possono appartenervi:

a) Chierici o Ministri sacri del clero diocesano (diaconi, presbiteri, vescovi);

b) Laici con voti privati, singolarmente o collegialmente, come gruppo impegnato a vivere e a testimoniare la vocazione « minima » nel mondo.

II. FORMAZIONE

10. Dopo un congruo tempo di almeno sei mesi, per un'approfondita conoscenza della Fraternità, e questa del candidato, che inizialmente sarà affidato al Delegato alla formazione, per un globale approccio alla spiritualità e alla storia del Terz'Ordine, avrà inizio il periodo di esperimento o prova, della durata di 12 mesi (CIC, can. 648, 1).

11. Questo anno di prova è ordinato alla formazione del futuro terziario, perché possa sperimentare la spiritualità e lo stile di vita del Terz'Ordine; riflettere e decidere sull'impegno che prende; permettere alla Fraternità ed ai Responsabili di verificarne carattere e qualità, intenzioni e idoneità.

12. Tale periodo si configura come itinerario di fede e di pietà, nella preghiera, nella lettura e ascolto della Parola di Dio, nello studio della Regola, Costituzioni e Direttorio, e della storia dell'Ordine dei Minimi.

Il P. Assistente, coadiuvato dal Delegato alla formazione, avrà cura di presentare e far conoscere il carisma del Fondatore, quale sintesi del Vangelo, la s. Regola, le Costituzioni e il Direttorio, i documenti del Magistero ecclesiastico, e tutto ciò che si richiede perché il candidato conosca bene le realtà in cui è chiamato ad operare con carità operosa e impegno penitenziale.

13. Compatibilmente con i suoi doveri familiari, professionali o di lavoro, il candidato, durante questo tempo si dedichi a qualche opera di apostolato; partecipi attivamente ai periodici incontri di formazione; ai mo-

menti « forti » dedicati alla preghiera, al raccoglimento, all'ascolto della Parola di Dio.

III PROFESSIONE

14. La Professione o promessa formale di vita impegnata nel TOM è l'atto con cui il candidato assume l'impegno di osservare fedelmente la S. Regola, le Costituzioni e il Direttorio.

15. a) Trascorso l'anno di prova, se il candidato, a giudizio del P. Assistente e del Delegato alla formazione, risulta idoneo, a sua richiesta scritta, può essere ammesso definitivamente dal Consiglio di Fraternità, a scrutinio segreto, al Terz'Ordine con la « Professione » o promessa di impegno formale.

b) La professione, per motivi validi o urgenti, previa votazione segreta e positiva del Consiglio di Fraternità, può essere anticipata, non prima però che siano trascorsi sei mesi di formazione. Il Presidente farà richiesta scritta di dispensa al Superiore Provinciale e, pervenuta la risposta favorevole, si procederà alla professione.

c) Un candidato gravemente infermo, a sua richiesta, può essere ammesso alla professione, in qualsiasi momento e da qualsiasi sacerdote. Questi comunicherà alla Fraternità l'avvenuta professione con le motivazioni gravi che hanno indotto ad anticipare la data.

16. La formula della professione, da leggersi dinanzi all'Assistente, presente l'intera Fraternità, è la seguente: *« lo ... , dandomi il Signore questa grazia, rinnovo i miei voti battesimali e mi consacro al servizio del Suo Regno. Perciò dinanzi a voi, Padre, in rappresentanza del Fondatore San Francesco di Paola e del suo legittimo successore, e dinanzi alla comunità ecclesiale ed a questa Fraternità, prometto di vivere, nella condizione del mio stato, per tutto il tempo della mia vita il Vangelo di Nostro Signore Gesù Cristo nel Terz'Ordine dei Minimi e di osservarne fedelmente la Regola e le Costituzioni. Mi impegno perciò a essere fedele. alla spiritualità quaresimale, per offrire nella Chiesa e nel mondo la testimonianza della penitenza evangelica; Mi aiutino sempre la grazia dello Spirito Santo, l'intercessione della Vergine Santissima Avvocata dei Minimi, del Fondatore S. Francesco di Paola e l'assistenza della Fraternità .*

17. Gli ammessi all'anno di prova e alla professione lucrano le indulgenze dell'Ordine concesse dalla Santa Sede.

18. Con la professione il terziario acquista diritti e doveri, quale membro effettivo del TOM (CIC, can. 306).

19. Avendo accettato di vivere con più impegno il carisma della penitenza evangelica, il terziario minimo si sforzerà di accogliere senza riserve l'appello di Cristo alla sincera conversione, sì da rendere più credibile la propria vita e più feconda di bene l'azione apostolica. Per questo gli sarà di valido aiuto la meditazione quotidiana della Parola di Dio.

20. Al fine di perseverare con fervore negli ideali di perfezione e di testimonianza evangelica, il terziario alimenterà la propria vita interiore a viva ed assidua pietà ricorrendo con frequenza alla preghiera. Per essa si renderà abile all'offerta quotidiana delle sue fatiche e delle sue pene a Dio, quasi « messa » personale per la consacrazione del mondo (LG, 34). Inoltre sarà assiduo. alla vita sacramentale per essere efficace lievito evangelico nelle strutture del mondo (LG. 31) . Pertanto:

a) Metterà al primo posto la preghiera liturgica parteciperà attivamente alla celebrazione della messa domenicale, ricordandosi però di santificare il giorno festivo anche con altre opere di pietà e con attività caritative o di impegno pastorale, non esaurendo la vita spirituale nella partecipazione alla sola sacra liturgia. (SC, 12).

b) Ogni giorno dedicherà un congruo periodo di tempo alla. preghiera personale: recita di qualche parte dell'ufficio divino, oppure del S. Rosario tanto raccomandato da S. Francesco, o altre forme di preghiera, allargata anche alla propria famiglia. Possibilmente, abbia cura, di tanto in tanto, di raccogliersi in preghiera più intensa, tipica della spiritualità quaresimale del Santo Fondatore."

c) Particolari. suffragi siano fatti dai singoli come dalle Fraternità, in occasione della morte di qualche Fratello o Sorella del T.O.M. Come pure, ogni anno, si farà la Commemorazione ufficiale di tutti i Terziari defunti, che includa la celebrazione,eucaristica alla quale sarà. invitata a partecipare tutta la Fraternità.

d) Dovendo seguire il Fondatore nella via della penitenza evangelica, il terziario si sforzerà di assimilare lo spirito quaresimale, da improntarne tutta la vita. Si asterrà perciò dalla carne tutti i venerdì dell'anno, tranne che capitò qualche festa speciale. Cosciente però che la spiritualità quaresimale non si risolve nella sola astinenza e nei digiuni, si impegnerà a uno stile di vita sobrio e moderato. Fuggirà perciò lo spirito del mondo scegliendo di vivere come straniero e pellegrino.

e) Poiché la carità verso i poveri è parte integrante dello stile di vita quaresimale, il terziario, soprattutto durante la Quaresima, si impegnerà a devolvere in cause pie e opere di carità il risparmio economico derivante dalla sua penitenza.

f) Egli, vivendo nel mondo, deve manifestare con la sua vita privata e pubblica e con l'esercizio del proprio lavoro, la scelta prioritaria di Dio, soprattutto rispetto al denaro, ricordando il monito della Regola: « Felici coloro i quali pongono attenzione a una coscienza pura piuttosto che alle ricchezze » (Regola, cap. IV).

g) Seguendo l'esempio del S. Fondatore, figlio sempre ubbidiente della Chiesa, presterà ubbidienza filiale al Sommo Pontefice, pregherà per lui e si sforzerà di attuare i suoi ammaestramenti e le sue direttive.

Altrettanta ubbidienza presterà al proprio Vescovo, come pure al Superiore Generale dell'Ordine, quale successore di S. Francesco e segno di unità e di comunione della Famiglia « Minima ». Ubbidirà altresì agli altri Superiori Maggiori del primo Ordine e al P.

Assistente, quali garanti della fedeltà e dell'unità del carisma dell'Ordine.

Venerazione, amore e ubbidienza presterà pure ai superiori diretti del TOM. Ne saprà accettare con umiltà ogni disposizione tesa alla crescita dei singoli terziari, come di tutte le Fraternità, come pure, con umiltà, la loro fraterna correzione.

21. A maggior profitto spirituale dei singoli terziari e ad incremento dello stesso Terz'Ordine, è auspicabile che i più sensibili e preparati spiritualmente diano vita a gruppi di consacrati a Dio, con voti privati, pur rimanendo nel mondo.

Capitolo terzo

APOSTOLATO

22. La vocazione cristiana e, in particolare, quella dei laici, è, per sua natura, diretta, oltre che alla santificazione, all'apostolato, nella ricerca e promozione del Regno del Signore. Pertanto i terziari partecipano della missione santificatrice ed evangelizzatrice della Chiesa, in stretta collaborazione e dipendenza dalla Gerarchia e dai Superiori dell'Ordine. Perciò, essi sono i primi loro collaboratori nell'attività apostolica dell'Ordine e ne condivideranno programmi e iniziative pastorali, favorendo e promuovendo già le vocazioni.

23. Come seguaci del Santo della Quaresima, modello e luce dei penitenti, i terziari hanno per loro primo apostolato specifico la promozione della sincera conversione e della effettiva penitenza, anche con riflessioni di gruppo e paraliturgie adeguate. Inviteranno, spiegheranno, testimonieranno la ricchezza spirituale e ascetica della Quaresima.

24. Affiancati agli altri membri della Famiglia Minima, promuoveranno, e animeranno la preghiera privata e pubblica nelle sue varie forme, sull'esperienza del Santo Fondatore.

25. Spiegheranno il nesso tra l'ascesi e la carità esercitandosi per primi nella carità operosa, specialmente verso i più poveri ed emarginati, prestandosi magari nel volontariato.

26. Sani o infermi, i terziari sappiano valorizzare e spiegare il ruolo della sofferenza, alla luce di quella di Cristo crocifisso, conformandosi a Lui e contribuendo, così, alla salvezza di tutto il mondo (AA, 16).

27. Singolarmente o in gruppo, secondo le esigenze pastorali della Chiesa particolare, i terziari, senza perdere la propria identità, si inseriranno volentieri nella pastorale organica collaborando con fraterna carità cristiana con altri gruppi o associazioni cattoliche per l'edificazione del Corpo Mistico, sul piano parrocchiale, diocesano, nazionale e internazionale.

28. Il Terz'Ordine non si identifica con alcun partito politico, anche se di ispirazione cristiana; tuttavia, alla luce dell'insegnamento sociale della Chiesa, aiuta i propri membri a formarsi una retta coscienza civica e

socio-politica, con precisi riferimenti al Vangelo. Non siano preposti al TOM coloro che hanno compiti direttivi nei partiti politici (CIC, can. 317).

Capitolo quarto

ORGANIZZAZIONE E GOVERNO

I. ORGANIZZAZIONE

29. Il Terz'Ordine si articola in Fraternità, con centri a livello locale, provinciale, nazionale.

30. La Fraternità è formata da almeno sei terziari effettivi, riuniti in gruppo, per vivere nel proprio stato il Vangelo sulle orme di San Francesco di Paola.

31. Ogni Fraternità ha un suo Consiglio, costituito, secondo le diverse esigenze, da almeno quattro terziari effettivi, uno dei quali col compito di Delegato alla formazione, più un Presidente.

32. a) L'erezione di una Fraternità spetta ai Superiori Maggiori del Primo Ordine e loro Delegati.

b) Per l'erezione di una Fraternità in luoghi ove non esistono conventi del Primo Ordine, oltre l'autorizzazione del Padre Generale, a cui compete, occorre pure il consenso scritto del Vescovo diocesano (CIC, can. 312, 2).

33. a) La Fraternità di norma è assistita spiritualmente o dal Superiore dei Minimi del locale centro o da un altro Padre dell'Ordine nominato dal suo diretto Superiore Maggiore. Tale Assistente partecipa di diritto al Consiglio della Fraternità con voce attiva. Egli rappresenta la Chiesa e l'Ordine.

b) Perché un sacerdote diocesano o di altro istituto religioso possa essere Assistente di una Fraternità, occorre la delega scritta del Padre Generale dell'Ordine dei Minimi e il consenso scritto del Vescovo diocesano o del relativo Superiore religioso.

34. La Fraternità si occupi di suscitare fra i propri membri una particolare attenzione verso i giovani; individui anche dei terziari che si impegnino nella pastorale giovanile « minima ».

35. Il Consiglio Nazionale e Provinciale, ciascuno nel proprio ambito, ha facoltà, a norma del diritto e delle presenti Costituzioni, di emanare norme particolari che riguardano le Fraternità, di convocare e tenere assemblee, di preparare congressi per le elezioni e di organizzare giornate di studio e attività apostoliche (CIC, can. 309).

II. GOVERNO

36. Il Superiore Generale dell'Ordine dei Minimi è insieme Padre e Primo responsabile canonico del Terz'Ordine, in quanto legittimo Successore di S. Francesco di Paola, Fondatore dei tre rami della Famiglia dei Minimi. A lui è affidata dalla Chiesa la cura spirituale e pastorale di tutte le Fraternità (CIC, can. 303).

37. Per una conveniente unità di indirizzo e di iniziative pastorali, il P. Generale nomina un Delegato Generale per il Terz'Ordine e, in circostanze particolari, anche un Pro-Delegato Generale. Il Superiore Provinciale, nell'ambito della sua Provincia, nominerà invece un Delegato Provinciale.

38. Il Delegato Generale (e il Pro-Delegato) ha le facoltà previste dal decreto di nomina.

39. Il Delegato Generale curerà periodici incontri con, i Padri Assistenti e i Presidenti nazionali, provinciali e locali, per la consultazione e la collaborazione rivolte alla crescita spirituale del Terz'Ordine nella comunione e in sin toni a con la missione della Chiesa.

40. I Presidenti e i Padri Assistenti, a qualsiasi livello, agiscono sempre in accordo con i programmi e le iniziative del Delegato Generale. Questi, per la sua attività, si valga da un gruppo ristretto di collaboratori scelti tra i suddetti Presidenti e Assistenti.

41. Al governo del Terz'Ordine, oltre al P. Generale e suo Delegato Generale (o pro-Delegato Generale), ciascuno nel suo ambito di competenze, sono preposti:

- a) il Superiore Provinciale (e rispettivo Delegato) nell'ambito della Provincia;
- b) il Superiore locale o, se distinto, il P. Assistente nominato dal P. Provinciale;
- c) il Presidente nazionale, provinciale, locale.

42. Compito e limiti di autorità dei Delegati e dei Presidenti sono indicati nel decreto di nomina ed espressi nelle norme del Direttorio.

43. Tutti gli uffici, deleghe e incarichi nel Terz'Ordine sono triennali. E' ammessa la conferma nell'incarico per un secondo triennio consecutivo.

44. Per favorire la piena efficienza delle Fraternità, incrementarne la crescita spirituale e programmare le attività pastorali, il Consiglio relativo, col suo Presidente, si valga sempre del parere del proprio P. Assistente, quale primo responsabile dell'ortodossia dottrinale e operativo-apostolica della Fraternità.

45. a) Ogni Fraternità e Centro ha un suo Consiglio, costituito, secondo le esigenze, da almeno quattro terziari effettivi con il compito di Consiglieri, tra cui il Delegato alla formazione. Inoltre ha un Presidente e il P. Assistente.

b) Il Consiglio del Centro Provinciale è composto, oltre che dal Delegato Provinciale e dal Presidente, da quattro terziari effettivi, rappresentanti dell'intera Provincia religiosa dell'Ordine.

c) Il Consiglio del Centro nazionale è formato, oltre che dal Delegato Generale e dal Presidente, da sei terziari effettivi, eletti ogni tre anni dal Congresso, a scrutinio segreto, tra i delegati di tutte le Fraternità.

d) E' in facoltà del Superiore Provinciale stabilire eventuali Centri regionali del TOM, distinti secondo le diverse regioni.

46. Le elezioni nel Terz'Ordine si svolgono a scrutinio segreto secondo le prescrizioni del Codice di Diritto Canonico (can. 164 e 183) e le indicazioni delle Costituzioni e del Direttorio.

47. Per la nomina del Presidente Nazionale il Congresso, a scrutinio segreto, propone una terna di nomi da presentare al P. Generale, il quale sceglie il Presidente. Per il Presidente eletto del Centro Provinciale occorre la ratifica del P. Provinciale.

48. Per motivi gravi, il P. Generale o il P. Provinciale, su proposta del loro Delegato, possono rimuovere dal suo incarico qualsiasi Dirigente o Responsabile, dando comunicazione scritta all'interessato.

49. Il Padre Generale e il P. Provinciale possono effettuare visite pastorali alle Fraternità e ai Centri di qualsiasi livello.

50. Le Fraternità ovunque esistenti o operanti sono soggette anche alla vigilanza del Vescovo diocesano, in quanto esercitano la loro azione nella diocesi (CIC, can. 305, 2), oltre che della Santa Sede.

51. La direzione del Terz'Ordine da parte del P. Generale e del suo Delegato non sostituisce, ma promuove e corrobora la missione e la responsabilità dei Dirigenti laici, ai quali in concreto spettano sia la guida che l'animazione delle Fraternità.

52. Il Terz'Ordine, in sin toni a coi Superiori Maggiori del Primo Ordine e loro Delegati, può intraprendere spontaneamente iniziative concrete di apostolato che siano confacenti con la sua indole, le sue strutture e i suoi scopi, nello spirito della S. Regola e delle Costituzioni.

53. Fermo restando il principio della collegialità nella guida effettiva e nell'animazione del Terz'Ordine, la responsabilità principale nelle Fraternità e nei Centri, dinanzi alla Chiesa e ai Superiori Maggiori del Primo Ordine, è del Presidente canonicamente eletto o nominato. A lui spetta attuare le disposizioni e gli orientamenti deliberati dal rispettivo Consiglio.

54. a) Almeno una volta durante il triennio del loro mandato, i Presidenti Provinciali e il Presidente Nazionale attueranno la « Visita » alle Fraternità allo scopo di animare, stimolare alla fedeltà alla S. Regola e alle Costituzioni, e ad un efficace apostolato.

b) Il Presidente, dopo la visita, ne riferirà al proprio Consiglio.

Il verbale della visita è conservato in Archivio.

55. Il Consiglio e il relativo Presidente incarnino e promuovano la comunione tra i fratelli, tra le Fraternità, e tra di esse e gli altri membri della Famiglia Minima. Si preoccupino che nell'ambito delle Fraternità regnino carità e pace.

56. I Presidenti e i Consiglieri, ai vari livelli, ricordando che il loro è un servizio temporaneo di colla-

borazione affinché tutti i terziari si realizzino nella propria vocazione alla sequela di S. Francesco, curino la preparazione e l'animazione delle riunioni delle Fraternità e dei Consigli.

57. Il coordinamento, che è responsabilità specifica dei Presidenti e dei Consigli, si realizzi in spirito di servizio e di comunione, mediante i mezzi previsti dalle Costituzioni, come assemblee, congressi, comunicazioni, piani comuni di lavoro e di formazione e, soprattutto, con la preghiera.

58. Ordinariamente, ogni tre anni, sia indetto il Congresso, a tutti i livelli, per l'elezione dei Consiglieri e relativi Presidenti. L'avvicendamento, in linea con la spiritualità « minima », avvenga in spirito di servizio, di umiltà, di disponibilità e carità.

59. Il terziario che vota per eleggere a ruoli direttivi o a qualsiasi responsabilità, nello spirito della S. Regola, rifugga dal votare se stesso.

Capitolo quinto

TERZIARI ISOLATI TERZIARI DEL CLERO SECOLARE

I. TERZIARI ISOLATI

60. Si dice « terziario isolato » colui che risiede lontano dalle sedi delle Fraternità. Egli è aggregato canonicamente alla Fraternità più vicina alla sua dimora abituale.

61. Per quanto gli è possibile, partecipi qualche volta, durante l'anno, agli incontri della Fraternità e tenga frequenti contatti con i Responsabili e i terziari della Fraternità stessa.

62. Si studierà di essere fedele alla S. Regola, alle Costituzioni e al Direttore, vivendo ne lo spirito.

63. I Padri Assistenti e i Presidenti di Fraternità, di comune accordo, programmeranno per i « terziari isolati » incontri periodici di formazione permanente, per alimentare la spiritualità e stimolarne l'apostolato nell'ambiente in cui vivono.

II. TERZIARI DEL CLERO SECOLARE

64. Il terziario proveniente dal Clero secolare (Seminarista, Diacono, Sacerdote) appartiene ad una sezione speciale del Terz'Ordine guidata dal P. Assistente Provinciale o da altro Padre Minimo, preparato nello studio della spiritualità minima e nella storia della Famiglia Minima di S. Francesco di Paola. Egli ha periodici incontri e, nell'ambito dell'attività del ministero, si impegna ad un efficace apostolato a favore delle Vocazioni Minime.

65. D'intesa con il proprio Vescovo, può seguire, per la celebrazione della S. Messa, il calendario liturgico proprio dell'Ordine.

66. I terziari del Clero secolare siano invitati ai Congressi. Per quelli elettivi, data la peculiarità laicale del TOM, essi hanno solo voce attiva.

Capitolo sesto

ELEZIONI VISITA PASTORALE E FRATERNA AMMINISTRAZIONE DEI BENI

I. ELEZIONI

67. Eccetto casi particolari, i compiti direttivi nel Terz'Ordine vengono conferiti per elezione, a scrutinio segreto, secondo le prescrizioni del Codice di Diritto Canonico e tenendo presenti le disposizioni seguenti:

a) Il voto, perché sia valido, deve essere: libero, segreto, certo, assoluto e determinato.

b) Qualsiasi elezione deve essere preceduta dalla designazione del Segretario e di almeno due Scrutatori; questi ultimi, dopo aver raccolto i voti e controllato dinanzi al Presidente se il numero delle schede corrisponda al numero degli elettori, procedano allo scrutinio degli stessi voti riportati da ciascuno.

c) La votazione viene annullata se il numero dei voti supera quello degli elettori.

d) Tutti gli atti riguardanti le elezioni siano attentamente verbalizzati e sottoscritti dal Segretario, dal Presidente e dagli Scrutato i.

e) Sarà cura del Segretario inviare copia degli Atti al Consiglio del Centro immediatamente superiore.

68) Per l'elezione dei membri dei vari Consigli e Pre~enti, tenuto conto dell'art. 47, è sufficiente la maggioranza semplice o relativa dei voti.

69. Alle elezioni presiede il Presidente del Centro immediatamente superiore. Il Presidente e il P. Assistente hanno solo voce attiva.

70. Nella Fraternità locale hanno voce attiva e passiva tutti i terziari effettivi. Non ha diritto di voto né può essere eletto chi, senza valide motivazioni, è stato assente dalla Fraternità per oltre quattro mesi.

71. A livello provinciale e nazionale hanno voce attiva e passiva, oltre i membri del Consiglio uscente, anche i rappresentanti del livello immediatamente inferiore. I Padri Assistenti locali e provinciali e il Delegato Generale hanno voce solo attiva.

72. In ogni elezione, a norma del can. 119, dopo due scrutini inefficaci, la votazione verta sopra i due candidati che hanno ottenuto la maggior parte dei voti, o, se sono parecchi, solo sui due più anziani di età. Dopo il terzo scrutinio, se rimane parità, si ritenga eletto il più anziano di professione.

73. Per il rinnovo dei Consigli e relativi Presidenti, gli elettori eleggono prima i Consiglieri. Questi, poi, votano per il Presidente, che dovrà essere presentato al competente Superiore Maggiore per la conferma quando sia richiesta. Successivamente, su proposta del Presidente, si assegnano i vari incarichi o uffici.

74. Nel caso del Presidente nazionale (cfr. n. 47), la terna da presentarsi dal Congresso è costituita dai primi tre eletti o, se risultarono solo due, si fa una seconda votazione per il terzo candidato da proporre. I due della terna non scelti saranno Consiglieri.

75. I vari Presidenti possono essere confermati per una seconda volta. Per una terza consecutiva invece si richiede la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti validi, da ottenersi al primo scrutinio.

76. La sede canonica nazionale del Terz'Ordine è designata dal Padre Generale.

II. VISITA PASTORALE

77. a) E' di competenza dei Superiori Maggiori dell'Ordine e loro Delegati compiere visite pastorali alle Fraternità e ai Centri di qualsiasi livello, nell'ambito delle proprie attribuzioni territoriali.

b) La visita pastorale può aver luogo in qualsiasi tempo, anche a richiesta del P. Assistente della Fraternità, se motivi particolarmente gravi lo esigono.

c) Il Superiore Maggiore durante la visita, se trova delle irregolarità, può sospendere il Presidente e designare «ad tempus» un sostituto che guidi la Fraternità.

d) Tutte le disposizioni date dal Visitatore hanno valore canonico e vanno accettate con umile e sollecita disponibilità degli interessati, siano terziari, Dirigenti, Padri Assistenti.

e) La visita pastorale, oltre a stimolare, incoraggiare ad una maggiore coerenza nella fedeltà al carisma «minimo», mira a togliere eventuali abusi e a rettificare incipienti storture di comportamenti, che potrebbero nuocere alla vita e alle attività della Fraternità nel suo insieme o nei suoi membri.

III. VISITA FRATERNA

78. La Visita fraterna è quella effettuata dal Presidente nazionale e provinciale. Come quella pastorale ha lo scopo di favorire la fedeltà al carisma e l'osservanza della S. Regola e delle presenti Costituzioni.

79. La Visita fraterna è un incontro di fratelli. Va effettuata almeno una volta nel triennio, preferibilmente assieme al P. Assistente.

IV. AMMINISTRAZIONE DEI BENI

80. a) La Fraternità e i Centri del Terz'Ordine a tutti i livelli, nel rispetto delle leggi che li regolano, possono avere personalità giuridica. A norma del diritto comune, delle presenti Costituzioni e Direttorio, amministrano i beni mobili e immobili sotto la direzione dei Superiori Maggiori, nell'ambito della rispettiva giurisdizione.

b) Il rendiconto di tale amministrazione è presentato alle visite pastorale e fraterna, oltre che al Vescovo diocesano in visita pastorale. Alle stesse autorità si deve presentare fedele rendiconto di eventuali operazioni bancarie e di offerte o altro ricevuto in dono, e debitamente registrate.

c) Un terziario effettivo sia il responsabile dell'economia e faccia parte possibilmente del Consiglio. Sia uno veramente esperto; si distingua per onestà ed abbia particolare attenzione alle leggi civili in materia.

81. a) Il Responsabile dell'economia ha il compito di annotare fedelmente introiti e spese della Fraternità. Gli è vietato disporre di qualsiasi somma, detraendola da quanto ha in custodia, senza il consenso scritto del Presidente e suo Consiglio.

b) Egli amministra i beni della Fraternità nei limiti della sua responsabilità; rende conto al Consiglio dello stato economico ogni sei mesi e, dopo che è stata approvata dal Consiglio, invia annualmente la relazione scritta al Superiore Maggiore e al Consiglio immediatamente superiore.

c) Inoltre, ha il dovere di presentare i registri di contabilità ad ogni richiesta del Superiore Maggiore e durante le visite pastorale e fraterna.

CONCLUSIONE

82. La vita del Terz'Ordine si svolge secondo le prescrizioni della S. Regola, aggiornata nello spirito e nella lettera del Codice di Diritto Canonico, delle Costituzioni e del Direttorio.

83. In virtù delle presenti Costituzioni vengono abrogate tutte le disposizioni che non concordano con esse e col Direttorio, oltre che col diritto comune.

84. Qualsiasi modifica da apportare alle Costituzioni richiede l'approvazione della Santa Sede, alla quale è riservata anche l'interpretazione autentica.

85. a) L'interpretazione pratica di alcuni punti delle Costituzioni spetta al Padre Generale dell'Ordine.

b) Le Fraternità e i Centri nazionale, provinciale e locale possono avere norme particolari «aggiuntive», purché non contrastino con le Costituzioni.

86. Il Direttorio, con la S. Regola e le Costituzioni, fa parte dei testi dell'identità « minima » del Terz'Ordine e ne spiega lettera e spirito.

87. Il Direttorio ha l'approvazione del P. Generale, udito il suo Consiglio, dopo la consultazione con i membri del Terz'Ordine.

88. Le norme delle presenti Costituzioni, come quelle più dettagliate del Direttorio, non obbligano sotto pena di peccato, eccetto quelle che riguardano leggi di diritto divino. Tuttavia i terziari che si sforzeranno di farlo con perseveranza corrispondendo fedelmente alla grazia della loro specifica vocazione, meriteranno ampia ricompensa nel cielo.